



*Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro*

*Senato della Repubblica*

*Commissione permanente VI Finanze e tesoro*

**A.S. 1698**

**AUDIZIONE SU CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 5 FEBBRAIO 2020 N. 3  
RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL  
LAVORO DIPENDENTE**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

## PREMESSA

Il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, al fine di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, prevede all'articolo 1 l'erogazione di una **somma a titolo di trattamento integrativo** la quale, nel successivo comma 4, viene diversamente definita "**credito**". Inoltre, all'articolo 2, il Decreto prevede **ulteriori detrazioni fiscali** per reddito di lavoro dipendente e assimilati, mutando così il titolo giuridico della somma.

Pertanto, tenuto conto altresì dell'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 13 "*Altre detrazioni*" D.p.r. n. 917/1986 (TUIR), è di tutta evidenza la **dicotomia terminologica che dà adito all'incertezza interpretativa della corretta qualificazione giuridica della somma erogata al fine della riduzione della pressione fiscale**, definendo la stessa talvolta trattamento integrativo, talvolta credito e, per le somme erogate per i redditi superiori a 28 mila euro, detrazione fiscale.

Ciò posto si chiede di **definire esattamente la qualificazione giuridica delle predette somme**.

\* \* \*

Inoltre, si evidenziano le seguenti possibili criticità e correlate proposte:

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
<p><b>Art. 1 – comma 1: “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'art.1 definisce l'importo erogato quale <b>somma a titolo di trattamento integrativo</b> che non concorre a formare il reddito; poi al successivo comma 4 definisce lo stesso importo quale <b>credito erogato</b>.</li><li>• Gli attuali strumenti di sostegno al reddito sia in costanza di rapporto di lavoro che a seguito della cessazione del rapporto risultano ormai datati e non in linea con le esigenze di aziende, lavoratori e disoccupati.</li><li>• Non è chiaro se diventa un automatismo della prestazione come il bonus 80 euro di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR oppure il lavoratore deve fare richiesta esplicita.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uniformare la natura giuridica</b> della somma e <b>definirla quale credito</b> di imposta come correttamente appare, in quanto la norma specifica che non concorre alla formazione il reddito.</li><li>• Trattandosi di una norma provvisoria, si auspica la <b>revisione di un sistema stabile</b>, uniforme ed attuale di strumenti a sostegno del reddito.</li><li>• <b>Automatismo della prestazione</b> con possibilità del lavoratore di rinunciare o di scegliere di ricevere il <b>“credito” in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro</b> al fine di evitare eventuali</li></ul>

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei part time: in caso di più datori di lavoro per lo stesso dipendente chi eroga il trattamento integrativo e chi, eventualmente, gestisce i conguagli?</li> </ul>	<p>restituzioni con gravi ripercussioni economiche per lo stesso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Necessario predisporre una <b>dichiarazione di sussistenza di altri rapporti di lavoro</b> con previsione di scelta del lavoratore. In caso contrario non viene erogata la prestazione per non creare inutili problemi di liquidità in sede di conguaglio.</li> </ul>
<p><b>Art. 1 – comma 2: “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tale innovazione comporta necessariamente una doppia dichiarazione del lavoratore dipendente. La prima 01/01/2020 – 30/06/2020 per il bonus 80 euro. La seconda 01/07/2020 – 31/12/2020 per il nuovo trattamento integrativo.</li> <li>L'erogazione rapportata al periodo di lavoro: il periodo è conteggiato come le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene prevista l'automaticità della prestazione, per il 2020 sarà <b>sufficiente mantenere la dichiarazione</b> presentata dal lavoratore <b>a inizio anno</b>.</li> <li>Si propone lo stesso parametro di conteggio, rapportando l'erogazione al <b>periodo lavorativo nell'anno</b>.</li> </ul>
<p><b>Art. 1 – comma 3: “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito il trattamento integrativo in assenza dei presupposti, la restituzione della somma nella quattro rate previste risulta eccessivamente onerosa in quanto comporta una decurtazione di 300 euro mensili sui primi quattro stipendi successivi al conguaglio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si propone, anche in questo caso, di erogare il trattamento integrativo previa facoltà del lavoratore <b>di scegliere di ricevere il “credito” in sede di conguaglio di fine anno</b> per evitare eventuali restituzioni con gravi ripercussioni economiche per lo stesso.</li> </ul> <p>Si richiede ad ogni modo di disporre una <b>restituzione in dodici rate mensili</b>.</p>

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
<p><i>provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</i></p>		
<p><b>Art. 1 – comma 4: “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>I sostituti d'imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</i></p>	<p>Tali crediti rientrano tra le <b>deroghe</b> previste dalla circolare n. 1/E del 12/02/2020 relativamente alle <b>compensazioni delle ritenute su lavoro dipendente</b> relative ai lavoratori nella filiera di <b>appalto o subappalto</b> di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019?</p>	<p><b>Si.</b></p> <p>Secondo quanto stabilito al punto 4.1 della citata circolare 1E/2020 “<i>i sostituti d'imposta interessati dall'applicazione del divieto sopra descritto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti</i>”.</p> <p>Tali crediti maturano per il sostituto d'imposta per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali ad esempio i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute e <b>pertanto</b>, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, <b>sono utilizzabili dai sostituti d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.</b></p>

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
<p><b>Art. 2 – comma 1: “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema delle detrazioni e delle deduzioni fiscali è ormai datato e non tiene conto dell'evoluzione e delle esigenze di aziende e lavoratori dipendenti.</li> <li>• Si ripete quanto detto per il trattamento integrativo. Non è chiaro se diventa un automatismo della prestazione come il bonus 80 euro di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del TUIR oppure il lavoratore deve fare richiesta esplicita.</li> <li>• Si ripete quanto detto per il trattamento integrativo. Gestione dei part time: in caso di più datori di lavoro per lo stesso dipendente, l'ulteriore detrazione da chi viene assegnata e chi eventualmente gestisce i conguagli?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si auspica un <b>sistema stabile di detrazioni e deduzioni</b> tenuto conto che la proposta dell'ulteriore detrazione è aggiuntiva alle detrazioni tradizionali. Trattasi, ancora una volta, di una norma provvisoria.</li> <li>• <b>Automatismo della prestazione</b> con possibilità del lavoratore di rinunciare o di scegliere di ricevere la <b>“ulteriore detrazione” in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro</b> al fine di evitare eventuali restituzioni con gravi ripercussioni economiche per lo stesso.</li> <li>• Necessario predisporre una <b>dichiarazione di sussistenza di altri rapporti di lavoro</b> con previsione di scelta del lavoratore. In caso contrario non spetta l'ulteriore detrazione per non creare inutili problemi di liquidità in sede di conguaglio.</li> </ul>
<p><b>Art. 2 – comma 2: “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora l'ulteriore detrazione fosse prevista anche per gli esercizi successivi al 2020, non è chiaro se gli importi attualmente previsti saranno i medesimi, tenuto conto che gli stessi sono riferiti a 6 mesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Va chiarito.</b> In caso affermativo l'impatto sarebbe quello risultante dalla <b>tabella allegata anno 2021</b> con importi raddoppiati.</li> </ul>

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
<p><b>Art. 2 – comma 3: “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”</b></p> <p><i>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vale quanto evidenziato all'art. 1 comma 3. Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'ulteriore detrazione in assenza dei presupposti, la restituzione della stessa nella quattro rate previste risulta eccessivamente onerosa per il lavoratore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si propone, anche in questo caso, di erogare l'ulteriore detrazione previa facoltà del lavoratore di scegliere di <b>riceverla in sede di conguaglio di fine anno</b> per evitare eventuali restituzioni con gravi ripercussioni economiche per lo stesso.</li> </ul> <p>Si richiede ad ogni modo di disporre una <b>restituzione in dodici rate mensili.</b></p>
<p><b>Art. 3 – comma 1: “Disposizioni di coordinamento e finanziarie”</b></p> <p><i>Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.</i></p>	<p>Non si capisce se, nonostante l'abrogazione dal 1° luglio della misura del bonus di 80 euro, in sede di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2020, oppure in sede di conguaglio, si possano effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.</p>	<p>Si propone di lasciare aperta la <b>possibilità di conguaglio dopo il 1° luglio 2020</b> e comunque in <b>dichiarazione dei redditi</b> oppure <b>730</b>.</p>
<p><b>Art. 3 – comma 2: “Disposizioni di coordinamento e finanziarie”</b></p> <p><i>Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30</i></p>	<p>Ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 bisogna tener conto anche di altre tipologie di redditi quali quelli percepiti da docenti e ricercatori che risiedono all'estero e vengono a svolgere la loro attività in Italia, limitatamente alla quota imponibile esente, ed i</p>	<p>Per questo motivo va lasciata all'avente diritto la <b>facoltà di scelta</b> se richiedere l'erogazione del trattamento integrativo oppure dell'ulteriore detrazione già <b>da subito o in sede di conguaglio</b> per non dover restituire quanto indebitamente percepito ed avere di conseguenza problemi di liquidità.</p>

TESTO D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3	CRITICITÀ	PROPOSTA
<p><i>luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</i></p>	<p>lavoratori impatriati per la parte considerata non imponibile dallo speciale regime.</p> <p>Questa situazione può comportare per il lavoratore una difficile se non impossibile stima di quanto sarà il reddito presunto di fine anno.</p>	<p>Il conguaglio a debito o a credito deve essere consentito anche in sede dichiarativa modello Redditi oppure 730.</p>

## CUNEO FISCALE - D.L. n. 3 del 05/02/2020 - anno 2020

CUNEO FISCALE - D.L. n. 3 del 05/02/2020 - anno 2020					
	Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) - periodo 01/07 - 31/12/2020			Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	01/01 - 30/06	Netto in busta in euro
da zero a 8.173,91	0,00	0,00	0,00		
da 8.173,92 a 24.600,00	600,00	0,00	0,00	480	120,00
24.700,00	600,00	0,00	0,00	456	144,00
24.800,00	600,00	0,00	0,00	432	168,00
24.900,00	600,00	0,00	0,00	408	192,00
25.000,00	600,00	0,00	0,00	384	216,00
25.100,00	600,00	0,00	0,00	360	240,00
25.200,00	600,00	0,00	0,00	336	264,00
25.300,00	600,00	0,00	0,00	312	288,00
25.400,00	600,00	0,00	0,00	288	312,00
25.500,00	600,00	0,00	0,00	264	336,00
25.600,00	600,00	0,00	0,00	240	360,00
25.700,00	600,00	0,00	0,00	216	384,00
25.800,00	600,00	0,00	0,00	192	408,00
25.900,00	600,00	0,00	0,00	168	432,00
26.000,00	600,00	0,00	0,00	144	456,00
26.100,00	600,00	0,00	0,00	120	480,00
26.200,00	600,00	0,00	0,00	96	504,00
26.300,00	600,00	0,00	0,00	72	528,00
26.400,00	600,00	0,00	0,00	48	552,00
26.500,00	600,00	0,00	0,00	24	576,00
26.600,00	600,00	0,00	0,00	0	600,00
26.700,00	600,00	0,00	0,00	0	600,00
27.000,00	600,00	0,00	0,00	0	600,00

	Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro) - periodo 01/07 - 31/12/2020			Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	01/01 - 30/06	Netto in busta in euro
27.500,00	600,00	0,00	0,00	0	600,00
27.999,99	600,00	0,00	0,00	0	600,00
28.000,00	0,00	600,00	0,00	0	600,00
28.100,00	0,00	598,29	0,00	0	598,29
28.200,00	0,00	596,57	0,00	0	596,57
28.300,00	0,00	594,86	0,00	0	594,86
28.400,00	0,00	593,14	0,00	0	593,14
28.500,00	0,00	591,43	0,00	0	591,43
29.000,00	0,00	582,86	0,00	0	582,86
30.000,00	0,00	565,71	0,00	0	565,71
31.000,00	0,00	548,57	0,00	0	548,57
32.000,00	0,00	531,43	0,00	0	531,43
33.000,00	0,00	514,29	0,00	0	514,29
34.000,00	0,00	497,14	0,00	0	497,14
35.000,00	0,00	480,00	0,00	0	480,00
35.050,00	0,00	0,00	475,20	0	475,20
35.100,00	0,00	0,00	470,40	0	470,40
35.500,00	0,00	0,00	432,00	0	432,00
36.000,00	0,00	0,00	384,00	0	384,00
37.000,00	0,00	0,00	288,00	0	288,00
38.000,00	0,00	0,00	192,00	0	192,00
39.000,00	0,00	0,00	96,00	0	96,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

## CUNEO FISCALE - D.L. n. 3 del 05/02/2020 - anno 2021

Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro)						Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza		
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	soppresso	Netto in busta in euro		
		(importi raddoppiati)					
da zero a 8.173,91	0,00	0,00	0,00				
da 8.173,92 a 24.600,00	1.200,00	0,00	0,00	960	240,00		
24.700,00	1.200,00	0,00	0,00	912	288,00		
24.800,00	1.200,00	0,00	0,00	864	336,00		
24.900,00	1.200,00	0,00	0,00	816	384,00		
25.000,00	1.200,00	0,00	0,00	768	432,00		
25.100,00	1.200,00	0,00	0,00	720	480,00		
25.200,00	1.200,00	0,00	0,00	672	528,00		
25.300,00	1.200,00	0,00	0,00	624	576,00		
25.400,00	1.200,00	0,00	0,00	576	624,00		
25.500,00	1.200,00	0,00	0,00	528	672,00		
25.600,00	1.200,00	0,00	0,00	480	720,00		
25.700,00	1.200,00	0,00	0,00	432	768,00		
25.800,00	1.200,00	0,00	0,00	384	816,00		
25.900,00	1.200,00	0,00	0,00	336	864,00		
26.000,00	1.200,00	0,00	0,00	288	912,00		
26.100,00	1.200,00	0,00	0,00	240	960,00		
26.200,00	1.200,00	0,00	0,00	192	1.008,00		
26.300,00	1.200,00	0,00	0,00	144	1.056,00		
26.400,00	1.200,00	0,00	0,00	96	1.104,00		
26.500,00	1.200,00	0,00	0,00	48	1.152,00		
26.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00		
26.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00		

	Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro)			Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	soppresso	Netto in busta in euro
		(importi raddoppiati)			
27.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00
27.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00
27.999,99	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00
28.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0	1.200,00
28.100,00	0,00	1.196,57	0,00	0	1.196,57
28.200,00	0,00	1.193,14	0,00	0	1.193,14
28.300,00	0,00	1.189,71	0,00	0	1.189,71
28.400,00	0,00	1.186,29	0,00	0	1.186,29
28.500,00	0,00	1.182,86	0,00	0	1.182,86
29.000,00	0,00	1.165,71	0,00	0	1.165,71
30.000,00	0,00	1.131,43	0,00	0	1.131,43
31.000,00	0,00	1.097,14	0,00	0	1.097,14
32.000,00	0,00	1.062,86	0,00	0	1.062,86
33.000,00	0,00	1.028,57	0,00	0	1.028,57
34.000,00	0,00	994,29	0,00	0	994,29
35.000,00	0,00	960,00	0,00	0	960,00
35.050,00	0,00	0,00	950,40	0	950,40
35.100,00	0,00	0,00	940,80	0	940,80
35.500,00	0,00	0,00	864,00	0	864,00
36.000,00	0,00	0,00	768,00	0	768,00
37.000,00	0,00	0,00	576,00	0	576,00
38.000,00	0,00	0,00	384,00	0	384,00
39.000,00	0,00	0,00	192,00	0	192,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

## CUNEO FISCALE - D.L. n. 3 del 05/02/2020 - anno 2021

Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro)						Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza		
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	soppresso	Netto in busta in euro		
		(importi mantenuti)					
da zero a 8.173,91	0,00	0,00	0,00				
da 8.173,92 a 24.600,00	1.200,00	0,00	0,00	960	240,00		
24.700,00	1.200,00	0,00	0,00	912	288,00		
24.800,00	1.200,00	0,00	0,00	864	336,00		
24.900,00	1.200,00	0,00	0,00	816	384,00		
25.000,00	1.200,00	0,00	0,00	768	432,00		
25.100,00	1.200,00	0,00	0,00	720	480,00		
25.200,00	1.200,00	0,00	0,00	672	528,00		
25.300,00	1.200,00	0,00	0,00	624	576,00		
25.400,00	1.200,00	0,00	0,00	576	624,00		
25.500,00	1.200,00	0,00	0,00	528	672,00		
25.600,00	1.200,00	0,00	0,00	480	720,00		
25.700,00	1.200,00	0,00	0,00	432	768,00		
25.800,00	1.200,00	0,00	0,00	384	816,00		
25.900,00	1.200,00	0,00	0,00	336	864,00		
26.000,00	1.200,00	0,00	0,00	288	912,00		
26.100,00	1.200,00	0,00	0,00	240	960,00		
26.200,00	1.200,00	0,00	0,00	192	1.008,00		
26.300,00	1.200,00	0,00	0,00	144	1.056,00		
26.400,00	1.200,00	0,00	0,00	96	1.104,00		
26.500,00	1.200,00	0,00	0,00	48	1.152,00		
26.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00		
26.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0	1.200,00		

	Artt. 1 e 2 D.L. 3/2020 (importi in Euro)			Art. 13 c. 1 bis	
Reddito in euro	Trattamento integrativo	Ulteriore detrazione art. 2	Ulteriore detrazione art. 2	Bonus 80 Euro	Differenza
(imponibile fiscale)	art. 1	da 28.000,01 fino a 35.000,00	da 35.000,01 fino a 40.000,00	soppresso	Netto in busta in euro
		(importi mantenuti)			
28.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0	1.200,00
28.100,00	0,00	598,29	0,00	0	598,29
28.200,00	0,00	596,57	0,00	0	596,57
28.300,00	0,00	594,86	0,00	0	594,86
28.400,00	0,00	593,14	0,00	0	593,14
28.500,00	0,00	591,43	0,00	0	591,43
29.000,00	0,00	582,86	0,00	0	582,86
30.000,00	0,00	565,71	0,00	0	565,71
31.000,00	0,00	548,57	0,00	0	548,57
32.000,00	0,00	531,43	0,00	0	531,43
33.000,00	0,00	514,29	0,00	0	514,29
34.000,00	0,00	497,14	0,00	0	497,14
35.000,00	0,00	480,00	0,00	0	480,00
35.050,00	0,00	0,00	475,20	0	475,20
35.100,00	0,00	0,00	470,40	0	470,40
35.500,00	0,00	0,00	432,00	0	432,00
36.000,00	0,00	0,00	384,00	0	384,00
37.000,00	0,00	0,00	288,00	0	288,00
38.000,00	0,00	0,00	192,00	0	192,00
39.000,00	0,00	0,00	96,00	0	96,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28.000,00	0,00	600,00	0,00	0	600,00
28.100,00	0,00	598,29	0,00	0	598,29
28.200,00	0,00	596,57	0,00	0	596,57